

INIZIATIVE DELL'ULCES E DEL COMUNE DI TORINO NEGLI ANNI '70 IN MERITO AL MINIMO VITALE ECONOMICO

Il dibattito sul reddito minimo garantito (o reddito di cittadinanza o altre denominazioni) non é fenomeno circoscritto all'attualità delle proposte e dei disegni di legge presentati oggi in Parlamento (1). Lo dimostra l'esperienza del Comune di Torino, che nel 1978 approvò su proposta e sollecitazione dell'Ulces – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, una delibera sul minimo vitale e il minimo alimentare. Il provvedimento, frutto di un approfondito lavoro di ricerca e analisi economica, offre spunti e metodi validi ancora oggi pienamente coerenti con il dettato del primo comma dell'articolo 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» (2). La delibera aveva l'obiettivo di determinare i nuovi criteri di assistenza economica applicabili a tutte le persone assistite dal Comune, dalla Provincia e dagli Enti comunali di assistenza e di ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione e la divisione in categorie. Il punto di riferimento fondamentale per stabilire i massimali di reddito, entro il quale effettuare le prestazioni economiche che garantiscono la semplice sussistenza (minimo alimentare) o che garantiscono il minimo vitale per coloro che non raggiungono un reddito sufficiente, era stato individuato nel salario minimo previsto per gli addetti al commercio pari a 190mila lire al mese e tra le condizioni di esclusione dal contributo era prevista la proprietà di immobili (salvo il caso d'alloggio di abitazione, adeguato alle esigenze del nucleo).

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, ai Comuni erano state trasferite numerose funzioni amministrative dello Stato, fra le quali quelle concernenti la "Beneficenza pubblica" (3) e alle Regioni era stato affidato il compito di determinare con legge «*gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari*».

Tenuto conto dell'importanza delle scelte del

Comune di Torino nei riguardi di tutto il Piemonte, l'Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, aveva orientato le proprie iniziative nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale di Torino, anche in relazione alle positive deliberazioni assunte (4).

DELIBERA DEL COMUNE DI TORINO SULL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sulla base delle proposte dell'Ulces (5) il

(1) Proposta di legge n. 1683 presentata alla Camera dei Deputati il 14 ottobre 2013 e disegno di legge n. 1148 depositato al Senato della Repubblica il 29 ottobre 2013.

(2) Cfr. gli articoli pubblicati su questa rivista "Considerazioni in merito alle proposte dell'alleanza contro la povertà in Italia", n. 189, 2015 e "Proposte del Csa per prevenire e combattere la povertà economica", n. 190, 2015.

(3) L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 stabiliva quanto segue: «*Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o a favore di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di fornire assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale*». Il testo integrale del decreto in oggetto è stato pubblicato sul n. 39, 1977 di questa rivista.

(4) Di particolare importanza la delibera approvata dal Consiglio comunale di Torino il 14 settembre 1976 concernente gli affidamenti educativi di minori, gli affidamenti assistenziali di interdetti, gli inserimenti di handicappati adulti e di anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari), nonché le comunità alloggio per minori, handicappati e anziani gestite direttamente dal Comune di Torino. Inoltre la delibera definiva le priorità di intervento nel campo socio-assistenziale, privilegiando le iniziative volte all'eliminazione o riduzione delle cause che provocano le richieste di assistenza; precisava le linee di intervento nei confronti dei minori, degli interdetti, degli handicappati adulti e degli anziani, ponendosi in reale alternativa ai servizi settoriali; unificava nel Comune le prestazioni allora di competenza della Provincia, assorbendone strutture e personale e poneva le premesse per l'unificazione nel Comune delle attività socio-assistenziali gestite in quel periodo da vari enti nazionali e locali. La Provincia di Torino aveva assunto una delibera analoga a quella del Comune.

(5) Cfr. l'articolo "Proposta di deliberazione sull'assistenza economica e domiciliare"; *Prospettive assistenziali*, n. 41, 1978.

Consiglio comunale di Torino aveva approvato in data 21 giugno 1978 una delibera su cui veniva precisato che *«l'intervento economico della Città, pur essendo solo un rimedio parziale alle gravi insufficienze dei livelli pensionistici, della disoccupazione sempre presente, delle carenze dei servizi, costituisce uno degli strumenti che consentono a molte persone, soprattutto minori, anziani e inabili, di evitare il ricovero in istituto, favorendone la permanenza nella propria famiglia o nella propria abitazione e quindi nel contesto sociale di appartenenza»*.

Nella delibera veniva altresì puntualizzato che *«l'obiettivo che si cerca di raggiungere nel determinare i nuovi criteri di assistenza economica applicabili a tutte le persone assistite dal Comune, dalla Provincia e di quelle già di competenze dell'Eca (gli Enti comunali di assistenza erano istituzioni autonome ed erano previsti obbligatoriamente in tutti i Comuni, n.d.r.) è ancora una volta, come del resto nelle precedenti deliberazioni con le quali si è adottato il minimo vitale, quello di ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione e la divisione in categorie»*.

Veniva inoltre precisato che *«il punto di riferimento fondamentale per stabilire i massimali di reddito, entro il quale effettuare le prestazioni economiche che garantiscono la semplice sussistenza "minimo alimentare" o che garantiscono il "minimo vitale" per coloro che non raggiungono un reddito sufficiente, è stato individuato nel "minimo salariale più assegni familiari" che del resto era già presente nelle precedenti deliberazioni»* e che *«partendo dal principio che per ovvi motivi non appare opportuno erogare in assistenza più di quanto un individuo potrebbe percepire come salario, si è scelto come "minimo salariale" il salario minimo previsto per gli addetti al commercio pari a lire 190mila mensili»*.

Ciò premesso nella delibera viene puntualizzato quanto segue: *«Tenendo conto che la persona che percepisce tale salario deve far fronte anche alle spese di affitto (...) si calcola che la somma a disposizione per tutte le altre spese è di lire 140mila mensili. Pertanto tale cifra è stata assunta come massimale per i casi in cui il contributo erogato non prevede la copertura delle spese di affitto (minimo alimentare)»*.

Fra i motivi di esclusione dai contributi erogati dal Comune di Torino, la delibera in oggetto prevedeva la *«proprietà di beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro»*.

Allo scopo di tener conto delle diverse situazioni presenti, la delibera del Consiglio comunale di Torino del 21 luglio 1978 stabiliva le seguenti prestazioni:

1. Contributi integrativi del minimo vitale erogati a (6):

- persone di età superiore ai 65 anni;
- soggetti con invalidità superiore al 67% riconosciuta dalle competenti Commissioni provinciali;
- ciechi, sordi, minori handicappati fino ai 18 anni, età in cui viene corrisposto l'assegno di invalidità civile;
- persone soggette ad assistenza psichiatrica per le quali, l'equipe di zona aveva certificato una inabilità lavorativa temporanea o definitiva;
- minori di età inferiore ai 15 anni a carico di invalidi o anziani di cui ai punti precedenti.

La durata del contributo era a tempo indeterminato con revisione periodica almeno annuale; l'importo erogato era pari alla differenza fra il minimo vitale più affitto e il reddito accertato.

2. Contributi erogati in base al criterio del minimo vitale fino al tetto del minimo salariale (lire 190mila) più assegni familiari. Gli aventi diritti erano:

- persone di età superiore ai 60 e inferiore ai 65 anni;
- donne in stato di gravidanza per un periodo di due mesi prima del parto e tre mesi dopo e con minori a carico durante tale periodo.

(6) Si tenga presente che, quando era stata approvata la delibera del Comune di Torino 21 luglio 1978 non esisteva il Servizio sanitario nazionale; i Comuni erano delegati a provvedere alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, delle persone iscritte in relativi elenchi comunali dei poveri. Si segnala altresì che l'indennità di accompagnamento è stata varata dalla legge n. 18/1980. Il testo integrale della delibera del Comune di Torino sull'assistenza economica è riportato sul n. 44, 1978 di questa rivista nell'articolo "Determinazione dei criteri generali di erogazione e gli importi per l'assistenza economica".

La durata del contributo era a tempo determinato fino al compimento del 65° anno di età; l'ammontare era pari al minimo vitale più l'affitto fino al massimo del tetto salariale (lire 190 mila), dedotto il reddito accertato.

3. **Contributi per bisogni particolari (assistenza, cure, protesi).** Questi contributi erano erogati, con carattere continuativo o una tantum:

- per cure costose e prolungate o per diete particolari non coperte in tutto o in parte da altri enti;
- per la custodia anche temporanea di minori, di anziani o di inabili;
- per l'assistenza ai soggetti, non autosufficienti che non poteva essere assicurata dai familiari e richiedeva la presenza di terze persone;
- per i trasporti ai servizi delle persone con handicap;
- per la fornitura o riparazione di apparecchiature ortopediche per la parte non coperta da altri enti, con esclusione, salvo casi particolari, delle protesi dentarie e auricolari;
- per l'acquisto di apparecchiature o per l'esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica, ad esempio stufe e riparazioni.

4. **Contributi in carenza di servizi pubblici,** erogati nei casi in cui gli interessati non potevano utilizzare i servizi pubblici ed erano pertanto costretti a ricorrere a quelli privati, ad esempio per l'accesso agli asili nido e alle scuole materne.

5. **Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.** Erano erogati alle persone che avevano acquisito il titolo alle prestazioni Inps o di invalidità ed erano in attesa dei relativi versamenti.

6. **Contributi per persone soggette ad assistenza psichiatrica ricoverati in pensioni o in comunità con retta a carico degli utenti.** A queste persone veniva erogato un contributo il cui importo non poteva essere superiore al

(7) Nella delibera in oggetto veniva precisato quanto segue: «Si intende per minimo alimentare uno "standard" riferito ad una dieta bilanciata nei suoi elementi nutritivi e sufficienti a fornire le calorie necessarie». Gli importi mensili erano così stabiliti: da zero a 9 anni, lire 28 mila; da 10 anni in su, lire 44mila.

minimo vitale aumentato della somma massima di lire 100mila;

7. **Contributo integrativo del minimo alimentare (7).** Veniva versato alle persone e ai nuclei familiari in temporanea situazione di crisi comunque determinata, disoccupazione compresa, il cui reddito non raggiungeva il minimo alimentare. L'erogazione massima era stabilita dall'ammontare del minimo salariale (lire 140mila mensili), era aumentata dell'importo degli assegni familiari, era corrisposta fino alla cessazione della situazione di crisi e, salvo casi eccezionali, per un periodo massimo di sei mesi. L'ammontare del contributo era pari alla differenza fra l'importo corrispondente al minimo alimentare e il reddito accertato.

8. **Contributi straordinari.** Erano erogati alle persone e ai nuclei familiari di cui al punto 7, in presenza di situazioni debitorie relative a spese relative al minimo vitale. Nell'arco dei 12 mesi l'ammontare dei contributi straordinari non poteva essere superiore a tre volte il minimo salariale (lire 140mila) più assegni familiari.

9. **Contributi eccezionali e assegni terapeutici.** Erano interventi riferiti a bisogni particolari non facilmente determinabili a priori e relativi ad alcune forme di handicap, nonché a persone soggette ad assistenza psichiatrica.

10. **Contributi urgenti e una tantum.** Venivano erogati a coloro ai quali non era possibile, data l'urgenza dell'intervento o per altri gravi motivi, richiedere la documentazione presente per gli altri interventi.

Allegati alla delibera

Nella delibera in oggetto erano inserite alcune tabelle riguardanti: l'aggiornamento del minimo vitale, l'alimentazione, l'abbigliamento, l'igiene della casa e della persona, il governo della casa, il minimo salariale, il minimo alimentare ed i massimali per diete costose e prolungate, per i medicinali, l'assistenza a soggetti non autosufficienti, ecc. (8).

(8) In considerazione del carattere innovativo e sperimentale della delibera in oggetto, il Consiglio comunale di Torino aveva provveduto in data 20 marzo 1979 a modificarne i criteri generali di erogazione e ad aggiornare gli importi.

TABELLA 1

Bilancio per l'aggiornamento del minimo vitale

Voci:			
Alimentazione (Allegato 1)			44.000
Abbigliamento (Allegato 2)			13.371
Beni e servizi vari:			
1) igiene della casa (All. 3)	2.295		
2) igiene della persona (All. 4)	3.247	6.052	
3) sanità (All. 5)	<u>510</u>		
4) governo della casa (All. 6)			
a) spese generali	19.733		
b) biancheria della casa	1.816	22.022	
c) utensileria della casa	<u>473</u>		
Vita di relazione (Allegato 7)			15.730
Riscaldamento (Allegato 8)			<u>18.541</u>
			119.716
	Arrotondato		120.000

L'affitto è preso in considerazione fino a un massimo di L. 50.000 mensili comprese le spese. Considerando come quota base quella del capo famiglia si può ottenere la seguente tabella:

Componenti il nucleo	% della quota base	Importi
Capo famiglia	100	120.000
Familiare a carico oltre i 10 anni	70	84.000
Altre persone a carico oltre i 10 anni	60	72.000
Familiare a carico da 0 a 9 anni	50	60.000

ALLEGATO 1 ALLA TABELLA 1

Alimentazione

Per determinare con rigore il fabbisogno

Alimenti	Anni 0-1	Prezzo	Spesa giornal.
Latte intero	gr. 400	L. 450 al litro	L. 180,-
Crema di riso oppure farina di riso, oppure crema cereali	gr. 25	L. 1.100 per gr. 200	L. 137,5
Zucchero	gr. 10	L. 590 al kg.	L. 5,9
Verdure: Tipo I	gr. 100	L. 1.000 al kg. (zucchini)	L. 100,-
Tipo II	gr. 100	L. 300 al kg. (patate)	L. 30,-
Carne (pollo)	gr. 60	L. 2.200 al kg.	L. 132,-
Formaggini	gr. 50	L. 210 per gr. 60	L. 175,-
Olio d'oliva o semi	gr. 20	L. 1.350 al litro	L. 27,-
Frutta fresca di stag.	L. 100	L. 700 al kg.	L. 70,-
Pastina	L. 30	L. 500 per gr. 250	L. 60,-
			L. 917,4

917,4x30 = L. 27.522 arrotondate a L. 28.000 mensili

energetico ci si è rivolti ad esperti che hanno indicato il fabbisogno alimentare secondo quanto stabilito nell'Allegato alla tabella 3.

Tenendo conto delle indicazioni ricevute si è cercato di stabilire i costi degli alimenti necessari facendo riferimento ai prezzi correnti.

Visto che nell'elaborato degli esperti alcuni alimenti, come ad esempio la carne, sono considerati equivalenti dal punto di vista dietologico, nel determinare il valore in denaro corrispondente, si è scelto il prezzo dell'alimento meno costoso, ad esempio il pollo.

Inoltre si è tenuto conto delle differenze di calorie previste per le persone adulte di sesso maschile e femminile operando una media tra i due quantitativi indicati e determinando il corrispondente valore in denaro rispetto a questa media.

Ancora tra gli alimenti indicati per le persone da 0 a 1 anni nello stesso elaborato risultano gli omogeneizzati.

Si è preferito sostituire questa voce con la carne di pollo in considerazione del fatto che un bambino in buona salute non ha bisogno dei cibi omogeneizzati, e tenendo conto che nella presente deliberazione al punto A/3 è previsto un contributo per le persone bisognose di una dieta particolare quando espressamente prescritta.

Infine è da segnalare che le fasce di età sono state riviste rispetto a quanto previsto nelle precedenti deliberazioni, sempre seguendo le indicazioni dei dietologi.

Alimenti	Fabbis. giorn.	Anni 2 comp. a 9		Anni 10 comp. a 18		Anni 19 comp. a 40 *		Anni 41 comp. a 60 *	
		Prezzo lire al litro o al kg.	Spesa giorn.	Fabbis. giorn. in gr.	Spesa giorn.	Fabbis. giorn. in gr.	Spesa giorn.	Fabbis. giorn. in gr.	Spesa giorn.
Latte intero	gr. 150	450	60	300	135	250	112,5	200	90
Zucchero	gr. 40	590	23,6	50	29,5	30	17,7	25	14,7
Marmellata	-	650 per 400 gr.	-	100	162,5	25	40,6	25	40,6
Pasta o riso o semola	gr. 50	490	25	150	73,5	175	85,75	175	85,75
Pane comune	gr. 100	400	40	200	80	175	70	175	70
Carne di qualsiasi tipo	gr. 100	pollo (prezzo inf.) L. 2.200 al kg.	220	100	220	100	220	100	220
Uova	n.	un uovo = L. 90		1	90	1	90	1	90
Frutta di stagione	gr. 200	(media - prezzo infer.) L. 700 al kg	140	300	210	300	210	300	210
Ortaggi: Tipo I	gr. 100	(cipolle 400 al kg.)	40	200	80	250	100	200	80
Tipo II	gr. 100	(patate 300 al kg.)	30	200	60	250	75	200	60
Formaggi: Tipo I oppure Tipo II oppure Tipo III	gr. 30 gr. 50 gr. 70	(fontina L. 300 hg.)	150	80	240	65	195	50	150
Grassi da condimento	gr. 30	(olio semi 1.380 lt.)	41	50	69	55	75,9	55	75,9
			777,6 x 30		1.449,5 x 30		1.292,45 x 30		1.186,9 x 30
			2.332,8		43.485		38.773,50		34.608,5

* Da 19 anni in poi si è fatto una media fra fabbisogno dell'uomo e della donna.

ALLEGATO 2 ALLA TABELLA 1

ABBIGLIAMENTO

Articoli uomo				Articoli donna			
	Fabbisogno	Prezzo unitario	Spesa annua		Fabbisogno	Prezzo unitario	Spesa annua
Cappotto	0,25	45.000	11.250	Cappotto	0,25	45.000	11.250
Vestito invernale	0,50	59.000	29.000	Vestito invernale	0,50	25.000	12.500
Vestito estivo	0,50	35.000	17.500	Vestito estivo	1,00	20.000	20.000
Maglione lana	0,50	7.900	3.950	Tailleur	0,50	35.000	17.500
Camicia	3,00	8.000	24.000	Canottiera	2,00	3.300	6.600
Canottiera estiva	2,00	1.800	3.600	Maglione invernale	1,00	10.500	10.500
Canottiera invernale	1,00	2.200	2.200	Mutande	6,00	700	4.200
Mutande	6,00	1.600	9.600	Calze	6,00	400	2.400
Calzini	4,00	1.200	4.800	Camicia notte	0,33	6.500	2.145
Fazzoletti	6,00	400	2.400	Sottoveste	1,00	4.000	4.000
Pigiama	0,33	7.500	2.415	Reggiseno	2,00	2.800	5.600
Scarpe	2,00	20.000	40.000	Fazzoletti	6,00	300	1.800
Manutenzione:				Scarpe	2,00	13.000	36.000
Lavatura a secco	6,00 (capi)	1.700	10.200	Manutenzione:			
Risuolatura tacchi	2,00 (capo)	5.500	11.000	Lavatura a secco	6,00 (capi)	1.000	6.000
			L. 172.415	Risuolatura tacchi	2,00 (capo)	4.000	8.000
							L. 148.495

Spesa media annua tra uomo e donna: (172.415 + 148.495) = L. 320.910

L. 320.910 : 2 = L. 160.455 spesa media annua individuale

L. 160.455 : 12 = L. 13.371 spesa mensile per abbigliamento.

ALLEGATO 3 ALLA TABELLA 1

Igiene della casa

	Unità di misura	Fabbisogno	Costo unitario	Costo totale
Sapone duro bucato	pz.	12,00	240	2.880
Detersivi	kg.	12,00	1.200	14.400
Candeggina	litri	6,00	270	1.620
Spugne	pz.	6,00	120	720
Scope	pz.	1,00	2.000	2.000
Strofinacci	pz.	6,00	250	1.500
Cera per pavimenti	kg.	3,00	750	2.250
Spazzole per abiti	pz.	0,50	1.600	800
Spazzole per scarpe	pz.	0,50	600	300
Lucido per scarpe	scat.	6,00	180	<u>1.080</u>

Totale annuo L. 27.550

Spesa mensile per igiene della casa L.27.550 : 12 = L. 2.295

ALLEGATO 4 ALLA TABELLA 1

Igiene della persona

Uomo

	Unità di misura	Fabbisogno	Costo unitario	Costo totale
Saponetta	pz.	12,00	300	3.600
Dentifricio	pz.	4,00	500	2.000
Pettine	pz.	1,00	800	800
Spazzolino denti	pz.	1,00	550	550
Spazzolino unghie	pz.	0,50	320	160
Lamette da barba	pz.	70,00	110	7.700
Barbiere (taglio capelli)		8,00	3.000	24.000
Shampoo	flc.	4,00	1.000	<u>4.000</u>

L. 42.810

Donna

	Unità di misura	Fabbisogno	Costo unitario	Costo totale
Saponetta	pz.	12,00	300	3.600
Dentifricio	pz.	4,00	500	2.000
Pettine	pz.	1,00	800	800
Spazzolino denti	pz.	1,00	550	550
Spazzolino unghie	pz.	0,50	320	160
Parrucchiere		8,00	3.000	24.000
Shampoo	flac.	4,00	1.000	<u>4.000</u>

L. 35.110

Spesa media annua fra uomo e donna:
(42.810 + 35.110) = L. 77.920 : 2 = L. 38.960

L. 38.960 : 12 = L. 3.247 spesa mensile per l'igiene della persona.

ALLEGATO 5 ALLA TABELLA 1

Sanità

Articoli	Fabbisogno	Costo unitario	Costo unitario
Alcool (bott. cc. 250)	6,00	200	1.200
Cotone (pacco gr. 100)	3,00	500	1.500
Cerotto (una scatola)	1,00	500	500
Bende (una scatola)	1,00	300	300
Analgesico (una scatola)	3,00	490	1.470
Termometro (1 pz.)	0,50	1.000	500
Siringa (1 pz.)	0,50	900	450
+ ago (1 pz.)	2,00	100	<u>200</u>

L. 6.120

Spesa mensile per sanità L. 6.120 : 12 = L. 510

ALLEGATO 6 ALLA TABELLA 1

Governo della casa (a+b+c)

a) Spese generali

	Costo annuo	
Energia elettrica	L. 80.000	(L. 20.000 al trim.)
Lampadine	L. 2.100	(cons. medio 6 l'anno)
Gas	L. 80.000	(L. 20.000 al trim.)
Acqua (consumo-tassa)	L. 72.000	(L. 6.000 al mese)
Fiammiferi	L. 2.700	(n. 36 scat. L. 75 cad.)
	<u>L. 236.800</u>	

Spese generali mensili (L. 236.800 : 12) = L. 19.733

b) Biancheria per la casa

Articoli	Fabb. annuo	Costo unitario	Costo annuo
Tovaglia + 6 tovaglioli	1,00	6.300	6.300
Asciugamani	4,00	2.500	10.000
Coppia lenzuola e federe	0,50	11.000	<u>5.500</u>

L. 21.800

Spesa mensile per la biancheria della casa
(L. 21.800 : 12) = L. 1.816

c) Utensileria della casa

Articoli	Fabb. annuo	Costo unitario	Costo annuo
Piatti	6,00	500	3.000
Tazzine da caffè	4,00	450	1.800
Bicchieri	4,00	220	<u>880</u>

L. 5.680

Spesa mensile per utensileria della casa (L. 5.680 : 12) = L. 473

ALLEGATO 7 ALLA TABELLA 1

Vita di relazione

Articoli	Fabbi- sogno	Costo unitario	Costo annuo
Corrispondenza (lettere e buste compresa affrancatura)	48,00	220	10.560
Radio TV (abbonamento)	-	-	26.170
Cinema	24,00	1.000	24.000
Giornale (quot.) - Abbon. annuale	-	-	40.000
Telefono (al trim. circa L. 12.000)	-	-	80.000
Sigarette (media 2 al giorno a L. 220 pacco da 20)	-	-	<u>8.030</u>
			L. 188.760
<i>Spesa mensile per vita di relazione (L. 188.760 : 12) = L. 15.730</i>			

ALLEGATO 8 ALLA TABELLA 1

Riscaldamento

Esempi di tipi di combustibile in uso e relativi costi

Mattonelle	al q.	L. 12.000
Coke	al q.	L. 16.000
Legna	al q.	L. 6.000
Ovuli antracite	al q.	L. 12.000
Kerosene (recipiente da 20 litri)		L. 3.300
Gasolio per riscaldamento	al litro	L. 133,50

Spesa media per riscaldamento centralizzato

Sono stati considerati due preventivi di spesa che si ritiene rappresentino un minimo e un massimo dei costi di mercato alloggio di mc. 139, ossia camera più cucina e servizi, circa L. 195.000 annue, alloggio di mc. 210, ossia due camere più cucina e servizi, circa L. 250.000 annue). Pertanto la spesa annua media risulta essere di L. 222.500.

La spesa mensile per il riscaldamento centralizzato è di L. 18.541.

Nel conteggio del minimo vitale si tiene conto della spesa relativa al riscaldamento centralizzato, ritenendo che la spesa per gli altri tipi di riscaldamento sia comunque contenuta in questa ultima cifra (L. 18.541).

TABELLA 2

Minimo salariale

Dati rilevati dalle tabelle fornite l'8-11-1977 dalla Cgil

Settore (età superiore ai 18 anni)	Livelli	Retribuz. mensile	Osservazioni
Istituti di vigilanza privata	VI	L. 313.716	
Personale domest.	1° cat. (L. 1310/h)	L. 209.600	Non convivente
Aziende commerc.	VII	L. 189.462 *	Meno di 40 dip.
Imprese pulizia		L. 314.194	
Barbieri	III	L. 191.000	
Pettinatrici	III	L. 195.000	
Metalmeccanici	1° cat.	L. 299.540	
Gomma - Plastica	3° cat.	L. 311.920	
Vetro	4°-3°cat.	L. 308.400	
Chimica	3° cat.	L. 394.730	Più di 50 dip.
Edili	3° cat.	L. 294.078	Meno di 50 dip.
Alimentaristi	ult. cat.	L. 345.000	
Tessili - Abbigliamento - Poligrafici		Salari simili a quelli dell'industria metalmeccanica	

(*) Si è scelto come minimo salariale il minimo della tabella suddetta che corrisponde a L. 189.462 arrotondate a L. 190.000. Tenendo conto che la persona che percepisce tale salario deve far fronte anche alle spese di affitto (che dalle 35.000 mensili previste nella precedente deliberazione sono portate a L. 50.000 mensili), si calcola che la somma a disposizione per tutte le altre spese è di L. 140.000 mensili.

Pertanto tale cifra è stata assunta come massimale per i casi in cui il contributo erogato non prevede la copertura delle spese di affitto (minimo alimentare).

TABELLA 3

Minimo alimentare

Si intende per minimo alimentare uno «standard» riferito ad una dieta bilanciata nei suoi elementi nutritivi e sufficienti a fornire le calorie necessarie. Per determinare il valore in denaro degli elementi necessari per garantire l'alimentazione minima, ma sufficiente, si è operato tenendo conto di uno studio dietologico di esperti (Allegato 1 della presente tabella). I calcoli sono stati effettuati secondo quanto esplicitato nell'Allegato 1 della Tabella 1. Tenendo conto che le persone di diversa età sono state raggruppate diversamente rispetto alle precedenti delibere e in considerazione del fatto che in alcuni casi gli importi previsti quale minimo alimentare per le diverse fasce di età determinate secondo i nuovi criteri (vedi All. Q alla Tabella 1) risulterebbero inferiori agli importi del minimo alimentare oggi in vigore, si è preferito elevare gli importi di alcune fasce di età equiparandoli a quelli che dai nuovi calcoli risultano più elevati. In questo modo si hanno soltanto più due importi per il minimo alimentare: da 0 a 9 anni L. 28.000; da 10 anni in poi L. 44.000. Pertanto la tabella del minimo alimentare risulta come segue:

Fasce di età	Importi minimo alimentare
Anni 0-1	L. 28.000
Anni 2-9	L. 23.000 elevato a L. 28.000
Anni 0-18	L. 43.000 arrot. a L. 44.000
Anni 19-40	L. 39.000 elevato a L. 44.000
Anni 41 alla fine	L. 35.000 elevato a L. 44.000

ALLEGATO 1 ALLA TABELLA 3

Consulenza dietologica per l'allestimento di tabelle dietetiche per gruppi di individui di età compresa fra gli anni 0-60.

Le esigenze nutritive (energetiche e proteiche) dell'uomo variano considerevolmente a seconda dell'età, del sesso, del momento fisio-metabolico e del lavoro eseguito; per tale motivo risulta difficile poter radunare tutte queste variabili in un numero ristretto di gruppi. Per semplicità noi abbiamo suddiviso la popolazione solo in gruppi di età, considerando il sesso esclusivamente nell'età adulta ed abbiamo espresso per questi gruppi la media dei minimi energetici e proteici, indispensabili per poter assicurare

un'alimentazione accettabile. Le tabelle presentate sono state completate da un primo allegato in cui vengono esemplificati i concetti di alcuni alimenti e da un secondo in cui sono riportati i vari nutrienti forniti con le liste dietetiche proposte.

Alimenti	Anni 0-1
Latte intero	gr. 400
Crema di riso oppure farina di riso oppure creme di cereali	gr. 25
Zucchero	gr. 10
* Verdure: Tipo I	gr. 100
Tipo II	gr. 100
Omogeneizzato di carne	gr. 60
Formaggi	gr. 50
Olio di oliva o di semi	gr. 20
Frutta fresca di stagione	gr. 100
Pastina	gr. 30

* Vedi allegato n. 1.

Alimenti	Anni					
	2-9	10-18	19-40	19-40	41-60	41-60
			uom.	donne	uom.	donne
Latte intero	gr. 150	300	300	200	200	200
Zucchero	gr. 40	50	30	30	30	20
Marmellata	gr. -	100	50	-	50	-
Pasta o riso						
o semola	gr. 50	150	200	150	150	100
Pane comune	gr. 100	200	250	100	150	100
* Carne di qualsiasi tipo	gr. 100	100	100	100	100	100
* Uova	n. -	1	1	1	1	1
Frutta di stag.	gr. 200	300	300	300	300	300
* Ortaggi:						
Tipo I	gr. 100	200	300	200	200	200
Tipo II	gr. 100	200	300	200	200	200
Formaggi:						
Tipo I	gr. 30	50	50	30	30	30
oppure Tipo II	gr. 50	80	80	50	50	50
oppure Tipo III	gr. 70	100	100	70	70	70
Grassi da condimento in tot.	gr. 30	50	60	50	60	50

* Vedi allegato n. 1.

Carne di qualsiasi tipo: carne magra o grassa di bue, vitello, sanato, cavallo, coniglio, maiale, pollo, tacchino, altri volatili, oca, anatra, pesce fresco di fiume o di mare, carni in scatola, pesce conservato sott'olio o sotto sale, frattaglie (cuore, fegato, rene, cervella, animelle, trippa, ecc.), insaccati (salame, mortadella, cotechino, salsiccia, ecc.), prosciutto cotto o crudo, bresaola, altre carni salate e/o affumicate o conservate in altro modo.

Uova: 2 uova intere possono sostituire gr. 100 di carne di qualsiasi tipo.

Formaggi:

- Tipo I: formaggi conservati a pasta dura, esempio parmigiano, pecorino stagionato, provolone, ecc.

- Tipo II: formaggi conservati a pasta semi-dura o molle, esempio fontina, berna, bel paese, asiago, stracchino, formaggi, gorgonzola, ecc.

- Tipo III: formaggi freschi, esempio tomini, paglierine, ricotta, robioline, ecc.

Grassi da condimento: olio di semi o di oliva, burro, margarina, pancetta, panna, strutto, lardo.

Ortaggi:

- Tipo I: insalata, pomodori, zucchine, peperoni, cavoli, cavolfiori, carciofi, fagiolini, cipolle, bietole.

- Tipo II: carote, patate, barbabietole, piselli, fagioli e altri legumi.

ALLEGATO 2 ALLA TABELLA 3

Composizione in nutrienti delle liste dietetiche proposte

FASCE DI ETÀ'	CALORIE		PROTEINE		LIPIDI		GLUCIDI	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
0-1	990		35		51		100	
2-9	1710		53		60		240	
10-18	3110		96		100		457	
19-40	2330	2350	88	77	110	90	500	310
41-60	2840	2030	82	64	100	90	400	238

TABELLA 4

MASSIMALI PER CONTRIBUTI PER CURE, ASSISTENZA E PROTESI

Diete costose e prolungate

Quando è richiesto l'uso esclusivo di prodotti dietetici fino ad un 50% in più del minimo alimentare riferito alla fascia d'età a cui appartiene il soggetto.

Pagamento medicinali

Non si ritiene di intervenire in linea di massima tranne nel caso di handicappati, per medicinali non coperti dall'Ente mutualistico o prodotti stranieri, sempre che non esistano prodotti equivalenti nei prontuari mutualistici italiani. In ogni caso non è possibile superare il massimale mensile di L. 30.000.

Assistenza a soggetti non autosufficienti

Necessità di collaboratrice familiare o infermiere, o logopedista o fisioterapista, o insegnante d'appoggio: fino ad un massimale di L. 300.000 mensili.

Forniture o spese di riparazione di protesi o apparecchiature ortopediche, acquisto attrezzature varie, pagamento consulenze all'estero

Per questi interventi non sono fissati massimali, si ritiene di lasciare la valutazione caso per caso. Per le protesi ortodontiche per minori di 15 anni, il massimale annuo è fissato in lire 250.000.

Contributi in carenza di servizi pubblici: massimale pari all'importo massimo delle quote richieste dalle scuole materne e dagli asili comunali.

Forniture di attrezzature o esecuzioni di opere indispensabili per la vita domestica

Per questi interventi non sono fissati massimali, si ritiene di lasciare la valutazione caso per caso.

Tabella riassuntiva

Alla citata delibera del Consiglio comunale di Torino del 21 luglio 1978 era altresì allegata una "Tabella riassuntiva dell'assistenza economica" che riproduciamo integralmente.

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA (*)

Tipo di contributo	Utenti	Competenze	Durata	Entità	Motivi di esclusione	Documentazione e accertamento
A1. Contributo integrativo al minimo vitale	<ul style="list-style-type: none"> - persone di età superiore ai 65 anni; - persone con invalidità superiore al 67% riconosciuta dalla Commissione competente; - ciechi, sordi, minori handicappati fino ai 18 anni; - persone soggette ad assistenza psichiatrica per le quali l'équipe di zona dichiara un'invalidità lavorativa temporanea; - minori di età inferiore ai 15 anni a carico di invalidi o anziani; 	<p>Comune - Cap. Inabli 568/2</p> <p>Comune - Cap. Inabli 568/2</p> <p>Provincia</p> <p>Provincia</p> <p>Comune - Cap. Minori 537/4</p>	<p>A tempo indeterminato con revisione almeno annuale.</p>	<p>E' pari alla differenza fra minimo vitale + affitto e spese e il reddito accertato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reddito superiore al M.V.; - proprietà di beni immobili (salvo il caso d'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro; - esistenza di persone tenute agli alimenti. Il reddito dei tenuti agli alimenti si prende in considerazione secondo le seguenti percentuali: 100% nel caso di coniugi o di unioni accertate di fatto, di figli o di genitori; 70% nel caso di fratelli e sorelle; 60% nel caso di zii e nipoti; 40% nel caso di generi e nuore; 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di famiglia e verifica anagrafica; - libretti di pensione (o dichiarazione Commissione prov.le invalidi civili o della Previdenza sociale); - ricevuta affitto; - libretto mutua; - certificato medico comprovante l'invalidità lavorativa; - accertamento diretto a domicilio dell'interessato o dei tenuti agli alimenti; - accertamento indiretto presso gli uffici.
A2. Contributo erogato in base al criterio del minimo vitale fino al tetto del minimo salariale (lire 7900) + assegni familiari	<ul style="list-style-type: none"> - persone di età superiore ai 60 anni e inferiore ai 65; - donne in stato di gravidanza per un periodo di due mesi prima del parto e tre mesi dopo e con altri minori a carico durante tale periodo; 	<p>Comune - Cap. ex Eca 1199</p> <p>Provincia</p>	<p>A tempo determinato fino al compimento del 65° anno di età e con revisione almeno annuale.</p>	<p>E' pari al minimo vitale + affitto sino al tetto del minimo salariale (comprensiva della quota prevista della quota prevista per affitto) (lire 190.000) + assegni familiari - reddito accertato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reddito superiore al minimo vitale oppure al minimo salariale (comprensiva della quota prevista in L. 50.000 ossia 190.000 + assegni familiari). <p>Per quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale quanto disposto nel precedente punto A1.</p>	<p>La documentazione e gli accertamenti sono gli stessi indicati al punto A1.</p>

Tipo di contributo	Utenti	Competenze	Durata	Entità	Motivi di esclusione	Documentazione e accertamento
A3. Contributi per bisogni particolari (assistenza cure e protes)	Questi contributi sono erogati sia agli utenti del contributo di cui al punto A) sia a quelli del successivo punto B) nei casi di cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti (con esclusione dei medici-nali non coperti da Enti mutualistici o prodotti stranieri) - custodia anche temporanea ai minori, anziani o inabili - assistenza a soggetti non autosufficienti - trasporto necessario per accedere a servizi o a prestazioni relative ad un handicap, ecc.	Comune: - per anziani Cap. Inabli 568/2; - per minori Cap. 537/4	- A tempo determinato per i contributi continuativi con revisione periodica almeno annuale; - straordinari.	E' pari alla spesa da sostenere se il reddito annuo è pari o inferiore al minimo vitale annuo oppure, se il reddito è superiore al M.V., è pari alla differenza fra la spesa da sostenere e la differenza fra il reddito e il M.V.	- quando il reddito è superiore alla spesa da sostenere + il M.V. + affitto del nucleo. Per quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale quanto disposto nel precedente punto A1.	- certificati medici; - preventivi di spese sanitarie e di altro tipo; - fatture; - altri elementi di prova. Gli accertamenti da effettuare sono quelli indicati al punto A1.
A4. Contributi in carenza di servizi pubblici	Sono erogati nei casi in cui gli interessati non possono utilizzare i servizi pubblici in carenza di questi e siano pertanto costretti a ricorrere a quelli privati (come ad esempio per gli asili nido e scuole materne).	Comune Cap. Minori 537/4	Continuativo a tempo determinato, oppure straordinario.	Pari al costo della prestazione quando il M.V. è pari o inferiore al reddito. Se il reddito è superiore al M.V. + affitto il contributo sarà pari alla differenza tra la spesa da sostenere e la differenza fra il reddito e M.V. + affitto.	- quando il reddito del nucleo è superiore al costo della prestazione + il M.V. del nucleo. Per quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale quanto esposto nel precedente punto A1.	La documentazione richiesta dovrà comprovare la necessità del servizio e la sua utilizzazione.
A5. Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenz.	Sono erogati alle persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni Inps o di invalidità e sono in attesa delle relative liquidazioni. Il prestito è subordinato alla esibizione da parte del richiedente della dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli enti competenti.	Comune Cap. Inabli 568/2	Continuativo a tempo determinato.	E' pari all'importo mensile della pensione fino al massimale del M.V. + affitto per gli utenti di cui al punto A1, mentre l'entità dello stesso è pari all'importo mensile della pensione fino al massimale del M.S. compreso affitto + assegni familiari.	- quando non sia stato acquisito il titolo alle prestazioni Inps o di invalidità oppure tali prestazioni siano superiori al M.V. + affitto. Per quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale quanto esposto nel precedente punto A1.	Occorre esibire la dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli enti competenti.
A6. Contributi per persone soggette ad assistenza psichiatrica che vivono in pensioni o in comunità	Persone soggette ad assistenza psichiatrica che sono ospiti di pensioni o comunità.	Comune Cap. Inabli 568/2	A tempo determinato con possibilità di rinnovo.	Contributo che non può essere superiore al M.V. più una somma massima di L. 100.000 per spese di alloggio.		Dichiarazione che provi la retta della pensione o della comunità.

Tipo di contributo	Utenti	Competenze	Durata	Entità	Motivi di esclusione	Documentazione e accertamento
B1. Contributo integrativo del minimo alimentare	Persone e nuclei familiari in temporanea situazione di crisi comunque determinata il cui reddito non raggiunge il minimo alimentare.	Comune Cap. 1199 ex Eca	A tempo determinato, con revisione periodica (periodo massimo di erogazione: 6 mesi).	Pari alla differenza fra l'importo corrispondente al minimo alimentare e il reddito.	- reddito superiore al minimo alimentare o al minimo salariale (140.000) + assegni familiari. Per quanto riguarda gli altri motivi di esclusione vale quanto esposto al precedente punto A1.	- stato di famiglia e verifica anagrafica; - libretto di lavoro o talloncino di disoccupazione; - libretto mutua; - ricevuta affitto; - eventuale documentazione sanitaria dell'Ufficio d'igiene o dei medici condotti, compresa la momentanea incapacità lavorativa.
B2. Contributi straordinari	Persone o nuclei familiari di cui al precedente punto B1, in presenza di situazioni debitorie relative a spese di cui al M.V.	Comune Cap. 1199 ex Eca	Straordinari ripetibili più volte nell'anno.	E' variabile a seconda dei casi nell'arco dei 12 mesi. L'insieme dei contributi non può essere superiore a una cifra pari a 3 volte il minimo salariale (lire 140.000) + assegni familiari.	I motivi d'esclusione sono quelli indicati al punto B1.	Oltre a quella prevista al punto B1 è necessaria la documentazione specifica relativa alla situazione debitoria per la quale viene richiesto il contributo (es. Intimazione di sfratto, bollette, luce, gas non pagate, altra documentazione comprovante i debiti).
C. Contributi eccezionali e assegni terapeutici	Sono interventi particolari ed eccezionali non facilmente determinabili a priori relativi ad alcune forme di handicap e a persone soggette ad assistenza psichiatrica: tali interventi sono di natura diversa rispetto quelli previsti al punto A3.	Provincia o Comune Cap. Inabii 568/2 o Cap. Minori 537/4 o Cap. 1199 ex Eca	Continuativi straordinari a seconda dei casi.	Le erogazioni sono previste senza riferimenti al M.V. o al reddito e sono rivolte a quelle persone verso le quali per legge l'Ente locale è obbligato a intervenire: il massimale è il 75% della quota base del M.V.	Gli accertamenti sono quelli indicati al punto B1.	- l'operatore nel proporre l'assegno terapeutico deve indicare le spese a cui l'assegno si riferisce; - certificati medici che attestino la particolarità del bisogno; - fatture d'acquisto di alimenti speciali, o medicinali o di prodotti particolari, ecc.
D. Contributi urgenti e una tantum	Sono erogati a coloro ai quali non è possibile, data l'urgenza dell'intervento o per altri gravi motivi, richiedere la documentazione prevista ai punti A e B.	Comune Cap. 1199 ex Eca	Una tantum.	L'ammontare massimo è pari al 50% dell'importo mensile del minimo alim.	Nel limite del possibile anche per questi interventi dovrà essere acquisita la relativa documentazione.	

(*) Eguale delibera è stata assunta dalla Provincia di Torino. Gli accertamenti ed i pagamenti verranno fatti tutti dai servizi comunali con rimborso da parte della Provincia delle somme di sua competenza.